

STATUTO DELLA SOCIETA'
"ACEA SERVIZI STRUMENTALI TERRITORIALI"

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

Per soddisfare esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, degli enti pubblici soci è costituita una società a responsabilità limitata denominata "ACEA Servizi Strumentali Territoriali s.r.l."

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pinerolo.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici soci in funzione della loro attività nonché, nei casi consentiti dalla legge, allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Devono intendersi come "strumentali" tutti quei beni e servizi (con esclusione dei servizi pubblici locali) erogati dalla società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali, mediante attività rivolte essenzialmente alla Pubblica Amministrazione e non al pubblico.

In tale ambito, ed a mero titolo esemplificativo, la società persegue, nei limiti previsti dalla legge, i seguenti oggetti:

- Servizio gestione calore degli immobili comunali;
- Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;
- Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
- Servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
- Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale;
- Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento;
- Servizi informatici comunali;

Essa deve operare con gli enti pubblici partecipanti non potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati né in affidamento diretto né con gara, non potendo inoltre partecipare ad altre società od enti aventi sede nel territorio nazionale.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei con-

fronti del pubblico, necessarie od utili esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

CAPITALE - SOCI

Art. 5 - Capitale sociale

La società è a totale capitale pubblico.

L'eventuale ingresso di nuovi soci pubblici dovrà avvenire nel rispetto delle finalità e delle attività di cui agli artt. 1 e 3 del presente statuto.

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00), suddiviso in quote di partecipazione ai sensi di legge.

Il capitale sociale potrà essere sottoscritto anche con conferimenti in natura, crediti ed ogni elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, ivi comprese le prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 6 - Trasferibilità delle partecipazioni

Le partecipazioni non saranno liberamente trasferibili per atto fra vivi, esistendo diritto di prelazione a favore di tutti i soci in proporzione alle partecipazioni possedute.

All'uopo il socio che intenderà alienare la propria partecipazione dovrà darne comunicazione, a mezzo di raccomandata R.R., a tutti gli altri soci, indicando il prezzo richiesto o il valore qualora il corrispettivo non sia rappresentato da denaro o non vi sia corrispettivo, l'acquirente e le altre condizioni della cessione. I soci dovranno comunicare la loro intenzione di esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

La prelazione dovrà riguardare la totalità della partecipazione offerta e dovrà essere esercitata allo stesso prezzo o valore e alle medesime condizioni indicate nell'offerta.

In caso di concorso nella prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta sarà ripartita tra di loro in proporzione a quelle già possedute secondo quanto risultante dal libro dei soci alla data di spedizione della comunicazione di esercizio, salvo diverso accordo che dovesse tra loro intervenire, ivi compresa la facoltà di effettuare il trasferimento a favore di altri soggetti designati di comune intesa.

Il trasferimento ai soci che hanno esercitata la prelazione od ai terzi designati dovrà essere concluso entro i quarantacinque giorni successivi a quello della spedizione di cui sopra.

Qualora nessun socio eserciti la prelazione, il socio offerente sarà libero di cedere la partecipazione offerta all'acquirente e alle condizioni indicati nell'offerta inviata.

Tale trasferimento dovrà essere perfezionato, a pena di decadenza, entro i tre mesi successivi alla scadenza dell'ultimo termine per l'esercizio della prelazione.

Ogni trasferimento effettuato senza il rispetto delle disposizioni sopra stabilite sarà inefficace nei riguardi della società e l'organo amministrativo non potrà dar luogo ad alcuna iscrizione sul libro dei soci.

Art. 7 - Finanziamento della società

Per le esigenze finanziarie della società i soci potranno provvedere con finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, anche non proporzionali alla partecipazione di capitale da ciascuno posseduta, nel rispetto della normativa vigente.

La raccolta di fondi presso i soci con diritto alla restituzione delle somme versate, potrà essere effettuata sotto l'osservanza delle norme di legge e regolamenti in materia e secondo le prescrizioni delle competenti autorità.

Articolo 8 - Libro dei soci e domicilio degli stessi

La società, anche al fine di consentire la verifica del rispetto delle regole di circolazione delle partecipazioni, deve obbligatoriamente tenere, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, il libro dei soci, sottoponendolo a vidimazione e bollatura ex articolo 2215 codice civile, nel quale devono essere indicati il nome, il domicilio, il codice fiscale, gli eventuali numero di utenza telefax o indirizzo di posta elettronica dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno di essi ed i versamenti fatti sulle partecipazioni nonché le variazioni di tali elementi.

In deroga agli articoli 2470, comma 1 e 2479 bis, comma 1 del codice civile, per l'efficacia nei confronti della società dei trasferimenti delle partecipazioni e della costituzione di diritti reali sulle stesse nonché per l'esercizio dei diritti sociali occorre l'iscrizione nel libro dei soci di cui sopra. A tal fine il trasferimento delle partecipazioni o la costituzione di diritti reali sulle stesse deve essere iscritto senza indugio verso esibizione del titolo relativo e della prova dell'avvenuto deposito dello stesso nel registro delle imprese nonché della prova del rispetto di quanto previsto nell'articolo 6 del presente statuto; in caso di trasferimento per causa di morte l'iscrizione è effettuata verso presenta-

zione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Nei rapporti tra i soci e la società, anche ai fini della convocazione delle assemblee, fanno fede le risultanze del libro dei soci; i soci sono obbligati a comunicare alla società, contestualmente alla relativa comunicazione al registro delle imprese, se dovuta, e con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, eventuali variazioni dei dati di cui al primo comma del presente articolo per la relativa annotazione, da effettuarsi senza indugio.

Sono fatte salve le disposizioni inderogabili di legge.

Art. 9 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei soli casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 10 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis codice civile ovvero mediante consultazione scritta ai sensi articolo 2479, terzo comma, codice civile.

Sono riservati alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 15 del presente statuto, e la revoca dell'organo amministrativo e la determinazione del compenso spettante allo stesso;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e la determinazione della retribuzione annuale dei sindaci;
- 4) le modificazioni del presente statuto;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) il conferimento e la revoca dell'incarico della revisione legale;
- 7) le eventuali limitazioni dei poteri dell'amministratore unico.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sotto-

pongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Per le materie indicate ai numeri 4) e 5) del primo comma del presente articolo, nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis del codice civile oppure quando lo richiedono l'organo amministrativo od un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno e negli altri casi previsti dalla legge.

L'assemblea è convocata mediante avviso con prova di ricevimento inviato a tutti soci e a tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato, e da essi ricevuto almeno 5 (cinque) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'amministratore unico e i sindaci, se nominati, che non partecipano all'assemblea devono rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della riunione.

Art. 12 - Intervento

Il socio è titolare del diritto di voto e legittimato al suo esercizio in assemblea in base alla sua iscrizione nel libro dei soci.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da soci e non soci.

Ogni partecipazione attribuisce il voto al socio secondo la legge.

Art. 13 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico; in caso di suo impedimento o assenza, è presieduta da persona designata dalla stessa as-

semblea.

L'assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Organo amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico.

L'amministratore unico può anche essere non socio e dura in carica per il periodo determinato dai soci in occasione della nomina ed è rieleggibile.

Salva diversa determinazione assembleare assunta in occasione della nomina, l'amministratore può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile od essere amministratore o direttore generale in altre società purchè possedute o partecipate direttamente od indirettamente dagli enti pubblici soci.

Art. 16 - Compensi

I soci stabiliscono i compensi - anche sotto forma di partecipazione agli utili - a favore dell'amministratore unico.

Art. 17 - Poteri

All'amministratore unico spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 10 del presente statuto alla competenza dei soci, fatte salve eventuali limitazioni fissate dai soci in occasione della nomina.

Art. 18 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'amministratore unico il quale può così compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge, quelle riportate nell'articolo 10 del presente statuto e quelle eventualmente fissate dai soci, con facoltà di nominare e revocare procuratori, determinandone i poteri.

Art. 19 - Direttore generale

L'organo amministrativo può nominare un direttore generale determinandone i poteri, quali anche la facoltà di nominare procuratori e di conferire mandati per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE

Art. 20 - Collegio sindacale e Revisione legale

Nei casi previsti dalla legge o qualora i soci ritengano opportuno, verrà nominato un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi; dovranno inoltre essere nominati due supplenti; essi dureranno in carica per tre esercizi, con scadenza con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e saranno rieleggibili.

L'assemblea inoltre determinerà l'emolumento del collegio sindacale e ne designerà il presidente.

In caso di nomina, obbligatoria o facoltativa, si applicheranno le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.

Salva diversa deliberazione dei soci, il collegio sindacale svolge anche la funzione di revisione legale.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza le riunioni si considerano tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

BILANCIO ED UTILI

Art. 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

Art. 22 - Destinazione e ripartizione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite previsto dall'art. 2430 del Codice Civile e di eventuali altri accantonamenti deliberati dall'assemblea, saranno imputati a riserva straordinaria

TITOLI DI DEBITO

Art. 23 - Titoli di debito

La società, con decisione dei soci adottata con deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito nominativi in euro, ai sensi dell'articolo 2483 codice civile.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento economico della società.

LIQUIDAZIONE E RINVIO

Art. 24 - Liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e compirà quant'altro richiesto dalla legge.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.